

---

---

Febbraio  
2025

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
2

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	6
CORTE D'APPELLO PERUGIA .....	8
CODICE DI PROCEDURA PENALE.....	8
RICUSAZIONE .....	8
PROVE.....	8
APPELLO .....	9
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE .....	9
REVISIONE .....	9
RESCSSIONE .....	11
CODICE PENALE .....	12
CIRCOSTANZE .....	12
PARTICOLARE TENUITÀ .....	13
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA .....	14
REATI CONTRO LA P.A. ....	14
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	15
REATI CONTRO LA PERSONA .....	15
REATI CONTRO IL PATRIMONIO .....	18
REATI TRIBUTARI .....	18
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI .....	19
CODICE ANTIMAFIA .....	19

---

---

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO .....	20
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.....	20
DELITTI CONTRO LA PERSONA .....	21
RIESAME .....	22
FOCUS: REATI FALLIMENTARI – SECONDA PARTE .....	23

---

---

## NORMATIVA



### **Decreto 21 gennaio 2025**

“Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.20 del 25-01-2025](#))

### **Legge 23 gennaio 2025, n. 4**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.19 del 24-01-2025](#))

### **Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 220**

“Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.17 del 22-01-2025](#))

### **Decreto Legislativo 10 dicembre 2024, n. 211**

“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.1 del 02-01-2025](#))

OSSERVATORIO  
GIURISPRUDENZA EUROPEA



**Corte di Giustizia dell'UE, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo (Italia) il 6 novembre 2024 - Questore di Agrigento - Ministero dell'interno nella causa C-764-24**

**Questione pregiudiziale:** Se il diritto dell'UE e, in particolare, gli articoli 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32/UE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un Paese terzo sia definito di origine sicuro qualora vi siano, in tale Paese, categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate nell'allegato I della direttiva.

---

---

## OSSERVATORIO

### GIURISPRUDENZA NAZIONALE



#### CASSAZIONE SEZIONI UNITE

##### **Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 1/2025**

**Questione controversa:** Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen., ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione.

**Soluzione adottata:** La sentenza di proscioglimento è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato

##### **Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 47294/2024 ud. 03/12/2024 - deposito 20/12/2024**

**Questione controversa:** Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito.

#### CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

##### **Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 3892/2025, ud. 22/01/2025 - deposito 30 gennaio 2025**

La Sesta Sezione penale ha affermato che: 1) sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida del decreto di allontanamento di urgenza dall'abitazione familiare, emesso ai sensi dell'art. 384-*bis*, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, comma 1, legge 24 novembre 2023, n. 168, anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di misura cautelare, stante la vigenza della *regula iuris*, evincibile dal disposto dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., interpretato alla luce del parametro costituzionale fissato dall'art. 111 Cost., che vuole vi sia una necessaria verifica giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti che incidono, limitandola, sulla libertà personale; 2) in sede di convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dall'abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-*bis*, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso

---

---

dell'udienza, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che mettano a rischio, grave e attuale, la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 3079/2025, ud. 04/12/2024 - deposito 27 gennaio 2025**

In tema di oltraggio, la presenza di più persone è integrata anche nei casi di presenza "virtuale", mediante mezzi di comunicazione audio visivi che consentano ai terzi di percepire in diretta (nella specie, in una diretta avviata sul "social network" Instagram) le offese rivolte ai pubblici ufficiali.

**Cass. Pen. sez. I sentenza n. 1908/2025, ud. 26/11/2024 - deposito 16 gennaio 2025**

La Prima Sezione penale, in tema di misure di sicurezza, ha affermato che non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 1268/2025, ud. 14/11/2024 - deposito 13 gennaio 2025**

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest'ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 1276/2025, ud. 06/11/2024 - deposito 13 gennaio 2025**

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale penale del disposto dell'art. 115-bis cod. proc. pen., avverso il provvedimento di archiviazione contenente apprezzamenti sulla colpevolezza dell'indagato è esperibile il solo rimedio previsto dalla norma indicata, non residuando la possibilità di proporre ricorso per cassazione per abnormità, posto che tale rimedio impugnatorio ha natura residuale e, pertanto, non è esperibile ove siano normativamente previsti rimedi tipici.

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### RICUSAZIONE

##### **Corte d'Appello, ordinanza n. 1/2025 - Ud. 13/01/2025 - deposito 16/01/2025**

E' inammissibile l'istanza di ricusazione che non indica quale delle ipotesi tipiche *ex art. 37 c.p.p.* si sarebbe realizzata: i casi di astensione obbligatoria del giudice, ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulle capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono pertanto suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica. Ciò che viene prospettato dalle parti nel caso di specie pare, in realtà, uno scorretto esercizio del potere giurisdizionale e/o una violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte del giudice assegnatario del procedimento, vizi avverso i quali l'ordinamento consente soltanto gli ordinari rimedi impugnatori. In particolare, gli istanti lamentano che il giudice avrebbe consentito la trattazione dell'udienza nonostante il legittimo impedimento del difensore degli imputati, avrebbe predisposto la presenza di un legale per l'udienza sconosciuto agli imputati e avrebbe negato loro la possibilità di sentire una serie di testi.

#### PROVE

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 798/2024 - Ud. 05/11/2024 - deposito 30/12/2024**

Le dichiarazioni della persona offesa inerenti alla sottrazione dei beni di valore che portava indosso e al successivo tentativo di estorsione di cui era stato vittima ad opera delle due imputate devono ritenersi attendibili. Quanto al furto, non rileva chi avesse preso l'iniziativa di appartarsi per consumare la prestazione sessuale promessa dalle due imputate alla vittima, ma quel che conta è che in tale circostanza le imputate avessero approfittato dell'occasione per abbracciare e distrarre l'uomo sottraendogli i preziosi che aveva indosso. Del resto, le due donne non hanno negato di essersi appartate con l'uomo nè hanno fornito una spiegazione alternativa in chiave lecita degli eventi, sì che è da ritenere che lo scopo delle giovani fosse proprio quello di derubarlo. Quanto alla tentata estorsione, è significativo che l'utenza telefonica utilizzata per la richiesta estorsiva fosse intestata ad una delle imputate ed il conto corrente fornito per l'accredito della somma fosse intestato all'altra, così come il fatto che nel rapportarsi telefonicamente con l'uomo le due imputate avessero utilizzato i falsi nomi con i quali poco prima si erano presentate.

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 674/2024 - Ud. 27/09/2024 - deposito 08/01/2025**

Risultano pienamente provati i reati di atti persecutori e lesioni personali contestati all'imputato per avere, con condotte reiterate, anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico e con il mezzo del telefono, minacciato e molestato la persona offesa, con la quale aveva avuto una relazione affettiva e una

convivenza, in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e paura nonchè un fondato timore per l'incolumità propria e dei prossimi congiunti, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, precise e coerenti, trovano, infatti, esauritivi riscontri esterni nelle dichiarazioni di altri testi escussi, nelle immagini tratte dall'impianto di videosorveglianza, nel certificato medico e nel contenuto delle chat prodotte. Nè può condividersi l'assunto della difesa, secondo cui le condotte contestate sarebbero da inquadrarsi in un contesto di forte conflittualità tra le parti non sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., in quanto lo stato di ansia e paura ingenerato nella vittima si evince chiaramente dalle sue dichiarazioni e dai messaggi prodotti in giudizio, dimostrativi della volontà della donna di allontanare definitivamente l'imputato dalla sua vita, temendo per la sua incolumità fisica anche in considerazione delle violenze subite già nel corso della convivenza. Inoltre, l'integrazione del delitto de quo non è esclusa dalla reazione della vittima ai soprusi subiti, attuatisi con ingiurie e minacce rivolte al suo persecutore, stante l'evidente sproporzione tra le condotte della donna, volte ad allontanare il prevenuto, e quelle dell'imputato violente e ripetutamente invasive nella sfera personale della vittima.

## APPELLO

### **Corte d'Appello, sentenza n. 834/2024 - Ud. 12/11/2024 - deposito 30/12/2024**

Il disposto dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. introdotto dal d.lgs. 150/2022, che ha aumentato di 15 giorni il termine per l'appello nel caso in cui l'imputato sia stato giudicato in assenza si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d.lgs. 150/2022, cioè solo a quelle emesse successivamente al 30.12.2022. Nel caso di specie, la sentenza è stata pronunciata con motivazione contestuale in data 21.12.2022 nei confronti dell'imputato assente e, pertanto, la richiamata novella normativa è inapplicabile e l'appello proposto con atto datato 18.01.2023 e depositato il 19.01.2023 è tardivo in quanto presentato oltre il termine di 15 giorni dalla sentenza deliberata con motivazione contestuale.

## RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 1/2024 - Ud. 11/09/2024 - deposito 10/01/2025**

Va rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione in quanto la misura custodiale all'epoca irrogata nei confronti dell'istante era stata cagionata - quantomeno - da non occasionali condotte non immuni da gravi profili di colpa tenute da costui in correlazione ad un quadro circostanziale sotteso all'intera vicenda e connotato (all'epoca) da plurime emergenze indiziarie.

## REVISIONE

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 2/2025 - Ud. 13/01/2025 - deposito 14/01/2025**

Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p., mentre deve escludersi che detta richiesta possa essere fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato.

---

---

Nel caso di specie, va, quindi, dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di revisione fondata sulla produzione di registrazioni e trascrizioni di colloqui tra la persona offesa e il condannato e alcune parenti di costui, dalle quali emergerebbe la falsità dell'accusa di stupro mossa dalla p.o. in quanto il risultato che ne deriverebbe non potrebbe mai essere una decisione liberatoria. La donna, infatti, esclude di aver subito con violenza un rapporto sessuale vero e proprio, ma non di essere stata percossa, minacciata nè di aver subito limitazioni della propria libertà di movimento, con la conseguenza che quand'anche l'eventuale giudizio di revisione si concludesse in senso favorevole al condannato egli si vedrebbe comunque confermata la condanna per i reati *ex artt.* 605 e 612 c.p., già ritenuti assorbiti e in cui la contestazione di violenza sessuale dovrebbe necessariamente riqualificarsi.

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 1/2025 - Ud. 08/01/2025 - deposito 10/01/2025**

E' inammissibile la richiesta di revisione che invoca la prescrizione senza rappresentare che la causa estintiva si sarebbe maturata sulla base di dati mai considerati prima. Sebbene, infatti, le prove nuove idonee ad innescare il giudizio di revisione non siano soltanto quelle che conducono al proscioglimento nel merito, ma anche quelle che determinano una causa di proscioglimento *ex artt.* 529, 530 e 531 c.p.p., e dunque anche quelle che determinano la prescrizione del reato, nel caso di specie, però, la domanda di revisione non allega alcunchè di assimilabile alla nozione di "prova nuova", ma si limita a rappresentare che la Corte di Appello, all'epoca del giudizio, dimenticò di affrontare il tema della prescrizione dell'illecito contravvenzionale ascritto, seppure sollevato nelle conclusioni della difesa. Tuttavia, il punto della decisione inerente l'esservi stata o no la dedotta causa di estinzione del reato avrebbe dovuto essere oggetto di un eventuale ricorso per Cassazione, in ipotesi per omessa motivazione in parte qua, ricorso che però non venne presentato. Ad ogni modo la difesa non considera che il reato di guida in stato di ebbrezza contestato all'odierno istante non è ad oggi estinto. Invero, ai cinque anni previsti quale termine massimo di prescrizione per gli illeciti contravvenzionali (e al netto di eventuali cause di sospensione di natura diversa) debbono comunque sommarsi i diciotto mesi imposti dalla legge 103/2017.

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 64/2024 - Ud. 13/01/2025 - deposito 16/01/2025**

In tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano. Nel caso di specie, il (parzialmente) diverso epilogo giudiziale è il prodotto di difformi valutazioni dei medesimi fatti, dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato diverso regime di utilizzabilità delle prove, situazione che esclude la sussistenza di un contrasto giuridicamente rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 630 c.p.p..

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 60/2024 - Ud. 08/01/2025 - deposito 10/01/2025**

E' inammissibile la richiesta di revisione presentata dall'istante, che lamenta di non essere stato a suo tempo reso edotto della pendenza del giudizio e di non essere stato tradotto in udienza - essendo

---

---

all'epoca parimenti ristretto. Infatti, in concreto, non viene segnalato alcun contrasto di giudicati, nè vengono allegiate nuove prove che, in ipotesi, potrebbero determinare una decisione assolutoria dagli addebiti oggetto di condanna irrevocabile. Neppure vi è spazio per dare all'iniziativa adottata dall'interessato il connotato di istanza di rescissione del giudicato in quanto è lo stesso istante a rappresentare di aver avanzato domanda di traduzione al Tribunale che in quel momento procedeva a suo carico, perciò non vi è dubbio circa la sua consapevolezza della pendenza del processo.

#### **Corte d'Appello, ordinanza n. 58/2024 - Ud. 16/01/2025 - deposito 23/01/2025**

E' inammissibile l'istanza di revisione presentata da uno dei compartecipi di un sodalizio criminale operante nel commercio degli stupefacenti motivata su un asserito contrasto di giudicati, che sarebbe derivato dalla condanna dell'istante sulla base di risultanze istruttorie comuni a quelle che avevano riguardato un altro soggetto assolto "per non aver commesso il fatto". La sentenza di condanna dell'odierno istante, nel ritenere provato il ruolo di compartecipare dello stesso, non evidenzia infatti una coincidenza di prove relative alle posizioni dei due soggetti. La pronuncia assolutoria, dall'altro lato, non dichiara l'inesistenza dell'associazione per delinquere, ma ha ritenuto non provato il ruolo di compartecipe del soggetto assolto, posto che l'essere stato visto in compagnia di alcuni associati non era stato considerato sufficiente a dimostrare la sua consapevolezza di quello che tali soggetti andavano trafficando.

#### **Corte d'Appello, ordinanza n. 36/2024 - Ud. 07/01/2025 - deposito 10/01/2025**

E' inammissibile l'istanza di revisione motivata sulla base di una rilettura critica dei dati probatori, già acquisiti e valutati in entrambi i gradi del processo penale, e volta a suggerire una differente ricostruzione (rovesciata rispetto a quanto già accertato) dei passaggi salienti in fatto già ritenuti idonei e sufficienti ad integrare i presupposti dei delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali colà accertati. Se dunque il tema concreto proposto difetta di qualsiasi profilo di reale novità, va anche rimarcato che ciò che in concreto viene sollecitato nelle conclusioni dell'istanza non è tanto l'eventuale declaratoria di insussistenza dei fatti e delle condotte già accertate nel giudizio penale, ma una sorta di differente e meno grave valutazione delle stesse, così onerando la Corte a svolgere, del tutto inammissibilmente nella presente sede, una sorta di ricollocazione di tali fatti/condotte in un diverso contesto di fondo da cui ipoteticamente derivare l'irrelevanza penale delle stesse.

## **RESCISSIONE**

#### **Corte d'Appello, ordinanza n. 57/2024 - Ud. 07/01/2025 - deposito 10/01/2025**

E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato in quanto ai sensi della formulazione all'epoca vigente del secondo comma dell'art. 420-*bis* c.p.p. era stata correttamente dichiarata l'assenza dell'imputato alla prima udienza dibattimentale e si era proceduto in sua assenza, considerata sia la ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il domicilio da lui eletto sia il fatto che aveva nominato un difensore di fiducia. Inoltre, l'imputato aveva comunque avuto conoscenza del processo a suo carico, sia per il fatto di essere stato presumibilmente avvisato dal difensore di fiducia, sia per il fatto di avere ricevuto personalmente la comunicazione di due rinvii delle udienze processuali, sia per l'assorbente e decisiva circostanza che egli aveva partecipato e presenziato ad una udienza sì che

---

---

non ricorre nel caso di specie l'ipotesi della "assenza per tutta la durata del processo", presupposto necessario per chiedere la rescissione del giudicato, secondo la formulazione normativa dell'epoca.

## CODICE PENALE

### CIRCOSTANZE

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 952/2024 - Ud. 13/12/2024 - deposito 28/12/2024**

Le circostanze *ex art. 62-bis* c.p. hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicchè il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. Nella decisione inerente la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tale senso. Nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva negato all'imputato del delitto di *stalking* il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che gli elementi valorizzati dalla difesa non potessero superare quelli che, nell'opposta prospettiva, erano stati sottolineati in primo grado (tra questi, i precedenti dell'imputato per violazione di domicilio e violenza sessuale, i problemi di salute che non erano comunque incidenti sulla capacità di autodeterminazione e l'arco temporale delle condotte persecutorie che non fu breve per scelta dell'imputato ma per l'applicazione a suo carico di una misura custodiale.)

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 908/2024 - Ud. 29/11/2024 - deposito 10/12/2024**

Va confermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612-*bis* comma 3 c.p. in quanto il tagliaunghie, oggetto che, secondo le concordi testimonianze assunte, l'imputato aveva brandito puntandolo contro il collo della persona offesa, è da considerarsi arma. Per fatto notorio, ogni accessorio di quel tipo, oltre alle due parti taglienti da usare, stringendo l'una sull'altra, per accorciare le unghie, si compone anche di una piccola lama, dotata di punta finale e superficie ruvida sul dorso. Tale oggetto, pertanto, presenta certamente le caratteristiche di un'arma o quanto meno, il che è lo stesso dal punto di vista dell'aggravante in questione, di uno strumento atto ad offendere.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 846/2024 - Ud. 15/11/2024 - deposito 28/11/2024**

L'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62 n. 4 oltre ad essere, per costante giurisprudenza, applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti qualora si sia in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch'esso da speciale tenuità, può essere altresì compatibile con l'autonoma fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990, ad esempio nel caso di cessioni di una sola dose o di dosi connotate da un prezzo modesto.

Nella fattispecie, in tema di cessione di stupefacenti, non era stato accertato in fase di indagine il prezzo di vendita della singola dose, né il valore delle ulteriori dosi in possesso dell'imputato; neppure vi era stato il sequestro di somme di denaro in quantità significativa frutto del complesso dell'attività di

---

---

spaccio. Pertanto, la Corte, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con conseguente riduzione della pena irrogata. Ciò in virtù del fatto che un reato qualificabile ai sensi dell'art. 73 del citato decreto, ben può realizzare un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, sia quando ci si trovi al cospetto di condotte di cessione (in ipotesi, una piccola dose e a prezzo modesto o senza corrispettivo), sia nel caso di detenzione ma pur sempre finalizzata al piccolo spaccio.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 805/2024 - Ud. 05/11/2024 - deposito 31/12/2024**

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma 3 n. 3-*bis* c.p., è sufficiente che il reato di rapina sia commesso in uno dei luoghi previsti dall'art. 624-*bis* c.p., non essendo rilevante che la vittima abbia o meno prestato il consenso all'ingresso in essi. Detta circostanza costituisce un'aggravante cd "rafforzata" che, ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo non avrebbe potuto essere ritenuta sub valente alle concesse attenuanti generiche e tenuto conto che il giudice di prime cure ha considerato una pena base inferiore alla minima prevista per il caso di specie, non può concedersi un'ulteriore diminuzione di pena.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 792/2024 - Ud. 29/10/2024 - deposito 21/12/2024**

Va dichiarato non doversi procedere rispetto al contestato tentato furto, aggravato dall'uso della violenza alle cose, dal numero dei compartecipi - pure travisati - dalla minorata difesa per l'orario notturno di compimento del reato, non essendo mai stata presentata querela ma solo una mera denuncia del fatto illecito e non essendo stata contestata alcuna delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 c.p., che avrebbe portato alla procedibilità d'ufficio del reato. Rispetto all'altra fattispecie di tentato furto, parimenti contestata nel presente giudizio, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. è pienamente sussistente in quanto la complessa attività criminosa commessa - consistita nell'apposizione di esplosivo sul macchinario Bancomat per provocarne l'esplosione e sottrarre il denaro - ben difficilmente avrebbe potuto essere compiuta di giorno o in normale orario di servizio e il fatto di aver agito alle 4 del mattino ha grandemente agevolato una tale azione delittuosa.

### **PARTICOLARE TENUITÀ**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 895/2024 - Ud. 26/11/2024 - deposito 16/01/2025**

Ricorrono gli estremi della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto nel caso in cui un agente della Polizia municipale, nello svolgimento del servizio di viabilità nei pressi di una scuola durante l'orario di ingresso, dopo aver invitato il nonno di un alunno ad utilizzare il passaggio pedonale posto un centinaio di metri più avanti per l'attraversamento della strada, venga aggredito verbalmente, offeso e minacciato dall'anziano il quale, trasgredite le indicazioni impartitegli dall'agente, ha poi fornito false generalità allo scopo di sottrarsi a possibili sanzioni. L'episodio, seppure deprecabile ed illecito, non è stato in sé particolarmente eclatante e l'incensuratezza dell'imputato, pure di avanzata età, e l'occasionalità della condotta inducono a ritenere i fatti-reato di particolare tenuità nella loro portata offensiva.

---

---

## SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 101/2024 - Ud. 10/04/2024 - deposito 23/05/2024**

Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164 comma 4 c.p., in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. E' illegittima la revoca *in executivis* della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164 comma 4 c.p. in presenza di una causa ostativa nota al giudice di appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da una formale sollecitazione del PM in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 244/2023 - Ud. 01/02/2023 - deposito 06/11/2024**

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 c.p., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 244/2023 - Ud. 01/02/2023 - deposito 06/11/2024**

Al giudice di appello è conferito il potere di revocare la sospensione condizionale della pena, applicata dalla sentenza impugnata in difetto dei presupposti di legge, tanto se il punto sia oggetto di censura da parte del PM impugnante, quanto se il giudice di secondo grado ritenga di decidere *ex officio*. In tale ultimo caso l'intervento del giudice dell'impugnazione avrebbe carattere facoltativo e surrogatorio rispetto a quello del giudice dell'esecuzione, la cui concorrente competenza a disporre la revoca, in alternativa ed in autonomia rispetto al giudice della cognizione anche di appello, è prevista in via generale dell'art. 674, comma 1-*bis* c.p.p.. L'eventuale omissione della revoca del beneficio, che invece avrebbe dovuto disporsi sulla base della conoscenza dei precedenti dell'imputato non preclude l'adozione del provvedimento in fase esecutiva, posto che il potere di revoca d'ufficio del giudice di appello è solo facoltativo e quindi il suo mancato esercizio non costituisce statuizione suscettibile di acquisire forza di giudicato.

## REATI CONTRO LA P.A.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 941/2024 - Ud. 10/12/2024 - deposito 16/01/2025**

Va confermata la condanna dell'imputato per aver oltraggiato il collegio giudicante della Corte di Appello di Roma il giorno che teneva udienza penale nei suoi confronti, turbandone con violenza e minaccia l'attività e poi danneggiando a calci le porte delle aule del palazzo di giustizia, in quanto manca la minima prova di un difetto di imputabilità. Non vi sono, infatti, elementi concreti per ritenere che l'imputato si trovasse in uno stato di obnubilazione mentale, dovuto alla riferita assunzione di morfina per fini terapeutici, al punto da essere impedito nel comprendere appieno il senso delle sue azioni o di determinarsi liberamente al riguardo, considerato altresì che il giudice di prime cure aveva già dato e

---

---

tenuto conto delle particolari condizioni psico-fisiche dell'imputato disapplicando la sussistente recidiva e concedendo le attenuanti generiche.

**Corte d'Appello, sentenza n. 918/2024 - Ud. 03/12/2024 - deposito 09/01/2025**

Il rifiuto dell'imputato di spostarsi dalla cella in cui era ristretto quale unico occupante al reparto dello stesso istituto penitenziario dedicato ai contagiati dal Covid-19 in quanto trovato positivo al virus, non integra il delitto p. e p. dall'art. 337 c.p.. Dal deposito testimoniale non risulta, infatti, che il comportamento dell'imputato - motivato dal timore di pregiudizio per la propria salute nella convivenza con altri contagiati - sia stato di intralcio all'attività di servizio dei PPUU per effetto di intimidazione, anche indiretta, verso di loro, la loro incolumità o quella degli altri ristretti, ma soltanto che il rifiuto del detenuto di adempiere al trasferimento dalla cella rese necessari accorgimenti e dispositivi nella sezione per evitare la diffusione del virus.

**REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**

**Corte d'Appello, sentenza n. 900/2024 - Ud. 29/11/2024 - deposito 12/12/2024**

In accoglimento dell'appello della Procura Generale, va dichiarata la responsabilità penale dell'imputata la quale, ricevuta una sanzione per il mancato rinnovo della copertura assicurativa del veicolo a lei intestato, il giorno seguente, al fine di ottenere il dissequestro dell'auto, esibiva alla Polizia Municipale la ricevuta di pagamento della sanzione irrogata, poi risultata falsa mancando l'effettività del pagamento. Le ricostruzioni alternative che hanno spinto il giudice di primo grado ad assolvere l'imputata dall'accusa di falso e tentata truffa (errori all'atto della contabilizzazione del pagamento da parte dell'operatore dell'ufficio postale o del personale della Polizia Municipale, la realizzazione della falsificazione da parte di un terzo soggetto incaricato dall'imputata in buona fede di provvedere al pagamento) appaiono formulate in via di mere congetture, risultando smentite dalle evidenze in atti. L'imputata, infatti, non si comportò né come persona convinta di aver effettuato un pagamento valido (visto che, dopo mesi, decise di versare la somma) né come persona truffata da ignoti (posto che, se davvero avesse incaricato un terzo soggetto di procedere al pagamento avrebbe fatto il nome di costui).

**REATI CONTRO LA PERSONA**

**Corte d'Appello, sentenza n. 729/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 14/01/2025**

Non integra il reato di atti persecutori ma quello di molestia la condotta dell'imputato che non accettando la fine della relazione con la vittima la contatti ripetutamente al telefono e la raggiunga sul posto di lavoro allorquando difetti la prova in ordine al cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa e a comportamenti violenti e aggressivi del prevenuto nei confronti di quest'ultima. Nel caso di specie la Corte di Appello riqualicava l'imputazione per il delitto di atti persecutori a carico dell'imputato in termini di molestia ritenendo che non poteva ravvisarsi la condotta di cui all'art. 612 bis c.p. in quanto dalle risultanze processuali difettava l'evento tipico del delitto de quo ossia il perdurante stato di ansia e di paura e il cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa. Quest'ultima aveva riferito che l'imputato aveva assunto un atteggiamento anomalo nei propri confronti

---

---

caratterizzato da numerose chiamate a lei e ai propri genitori, tuttavia soltanto in due occasioni si era presentato nel negozio ove ella prestava attività lavorativa e non aveva mai realizzato o tentato di realizzare atti di violenza né di minaccia di alcun genere nei propri confronti e nei confronti dei suoi familiari. Pertanto, la condotta posta in essere dall'imputato doveva inquadrarsi nell'art. 660 c.p. per aver questo assunto un atteggiamento insistente e petulante nei confronti della vittima nonostante fosse palese che ella non gradisse le sue interferenze.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 697/2024 - Ud. 04/10/2024 - deposito 14/01/2025**

L'uso di espressioni fortemente critiche divulgate nei post non configura il reato di diffamazione quando tali espressioni non minino la specifica reputazione professionale della persona offesa ma siano frutto di un atteggiamento impulsivo dell'imputato il quale reagisca ad una recensione negativa lasciata dai clienti su tripadvisor. Nel caso di specie, la Corte di Appello assolveva l'imputato, proprietario di un ristorante, non ravvisando il delitto di diffamazione commesso ai danni delle vittime sotto il profilo soggettivo per avere il primo pubblicato sul proprio profilo facebook un post denigratorio dal tenore negativo in cui accusava i clienti di non saper distinguere "un tartufo da un uovo al tegamino". Siffatte espressioni, a parere dei Giudici di Appello, seppur fortemente critiche e sgarbate, non erano dirette a minare la reputazione di tipo professionale delle persone offese in quanto queste ultime non facevano parte del settore della ristorazione bensì erano frutto della condotta impulsiva dell'imputato che non appena letta la recensione negativa pubblicata dalle vittime sul proprio locale aveva reagito rimarcando la scarsa capacità di quest' ultime nel saper distinguere tra cibi ben diversi tra loro, senza però porre in essere una condotta offensiva dell'onore e della reputazione delle stesse.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 707/2024 - Ud. 04/10/2024 - deposito 08/01/2025**

Rilevato il decorso dei termini prescrizionali in relazione ai reati contestati all'imputato ex art. 581 c.p. e 582 c.p., l'accertamento nel merito delle contestazioni, da effettuarsi ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa civilistica fatta valere dalla costituita parte civile, è senz'altro positivo. Infatti, le dichiarazioni precise e coerenti della persona offesa trovano riscontro nelle plurime deposizioni rese dai testi esaminati e nei referti medici rilasciati dal Pronto Soccorso dell'Ospedale attestanti le lesioni riportate dalla persona offesa. Pienamente condivisibile è, inoltre, la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla insussistenza dei presupposti della legittima difesa invocata dall'imputato, non essendoci prova alcuna che la vittima avesse compiuto azioni volte a creare pericolo grave ed attuale di un danno grave alla persona. Neppure è ravvisabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, tenuto conto della pervicacia dimostrata dall'imputato nella reiterazione delle condotte illecite in un arco temporale assai ridotto e della entità per nulla trascurabile delle lesioni cagionate alla vittima. Ne segue che vanno confermate le statuizioni civili espresse nella sentenza impugnata posto che il termine di prescrizione è spirato successivamente alla sentenza di condanna.

**Corte d'Appello, sentenza n. 698/2024 - Ud. 04/10/2024 - deposito 14/01/2025**

La ricorrenza dei fatti ascritti all'imputato è fondatamente affermata sulla base del narrato delle persone offese, chiaro, lineare, coerente ed ulteriormente riscontrato nella sostanziale sovrapposibilità delle modalità di approccio che aveva usato l'imputato. Né le imprecisioni/contraddizioni nel narrato delle persone offese assumono rilievo in punto di attendibilità, posto che può ritenersi pienamente attendibile anche un teste eventualmente poco accurato nel descrivere i particolari del contesto, costituendo semmai la presenza di marginali imprecisioni un indice ulteriore di relativa autenticità. Tenuto conto, però, che la gravata sentenza colloca la fattispecie in esame all'interno della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 609-*bis* c.p., valorizzando il carattere circoscritto, la breve durata e la limitata invasività degli episodi occorsi, deve ritenersi più aderente alla reale offensività dei fatti calcolare nel massimo previsto dalla norma (2/3) la riduzione di pena conseguente alla riconosciuta attenuante. Nel caso di specie un collaboratore scolastico di un istituto superiore, in due distinti episodi, aveva costretto due studentesse, di cui una all'epoca dei fatti minorenni, a subire atti sessuali consistiti nell'averle abbracciate improvvisamente e baciato sulla fronte e sulla guancia approfittando di momenti in cui le vittime erano da sole all'interno della scuola. La Corte, nel rideterminare la pena, concede anche il beneficio della sospensione condizionale della pena, valorizzando l'incensuratezza dell'imputato all'epoca dei fatti e la ragionevole previsione che il mero assoggettamento a processo per tal genere di fatti-reato avesse favorito nel loro autore un percorso di revisione critica del proprio agire.

**Corte d'Appello, sentenza n. 675/2024 - Ud. 27/09/2024 - deposito 31/12/2024**

Non può ritenersi che una momentanea perdita del controllo emotivo da parte dell'imputato, quale reazione alla notifica del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale sul figlio, abbia una efficacia scriminante ai fini della ricorrenza del reato di cui all'art. 612 c.p.. Nessun elemento probatorio in atti consente, infatti, di ipotizzare che l'affermata perdita di controllo emotivo, sostanziata in plurime espressioni minatorie e denigratorie nei confronti delle assistenti sociali e del magistrato che aveva emesso il provvedimento, fosse stata cagionata da una momentanea riduzione della sua capacità di intendere e volere. Peraltro, la minaccia proferita "a freddo", esternata da chi mostri di conservare il proprio autocontrollo, è minaccia destinata sicuramente ad incutere maggior timore - proprio per la lucida determinazione che appare ad essa sottesa - rispetto a quella avente il medesimo contenuto, ma manifestatasi "a caldo" e cioè nel contesto di un momento di incontrollabile turbamento emotivo, destinato per ciò solo a riequilibrarsi nel tempo al progressivo venire meno dell'intensità originaria delle emozioni. La pluralità delle espressioni minacciose proferite nel medesimo contesto e la molteplicità delle relative destinatarie, inoltre, ostano alla fruizione della causa di non punibilità *ex art. 131 bis* c.p., connotazioni che nel loro complesso non permettono di considerare il fatto reato totalmente "occasionale", anche alla luce degli ulteriori episodi denotanti atteggiamenti di indole simile riferiti da alcuni testi.

**Corte d'Appello, sentenza n. 674/2024 - Ud. 27/09/2024 - deposito 08/01/2025**

Va confermata la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputata, che, introdottasi nell'abitazione della persona offesa attraverso il balcone, impugnando una mazza di plastica, si scagliava senza apparente motivo contro la persona offesa sorpresa in bagno, colpendola ripetutamente e proferendo al contempo minacce di morte. Le dettagliate dichiarazioni della persona offesa, su cui si

---

---

fonda la condanna, infatti, trovano riscontro nelle univoche e plurime emergenze dibattimentali per cui non vi è alcun dubbio circa la effettiva realizzazione delle condotte contestate e la loro attribuibilità all'imputata.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 665/2024 - Ud. 20/09/2024 - deposito 30/12/2024**

I comportamenti del docente di scuola primaria consistiti in espressioni verbali improprie, perchè radicalmente fuori contesto e comunque esulanti dai limiti imposti dalla correttezza istituzionale cui deve ispirarsi chiunque svolga una pubblica funzione e, ancor più, chi è gravato del delicatissimo compito di docenza verso i minori, esulano, almeno sotto il profilo soggettivo, dal novero delle condotte maltrattanti, costituendo una sorta di risposta offerta dal docente, in termini abnormi e comunque radicalmente errati anche sotto il profilo pedagogico, a situazioni-limite che non consentivano il regolare svolgimento della funzione didattica. Se dunque è indubitabile l'oggettività storica dei comportamenti emersi è altrettanto indubitabile che essi appartenessero - sotto il profilo dell'elemento soggettivo ed anche quando (gravemente) connotati dal diretto contatto fisico con gli scolari - ad una (distorta) intenzionalità "correttiva" - quella di assicurare lo svolgimento del proprio ruolo didattico seppure mediante modalità non più ammissibili - piuttosto che a quella di maltrattare puramente e semplicemente i singoli allievi.

## **REATI CONTRO IL PATRIMONIO**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 893/2024 - Ud. 26/11/2024 - deposito 30/12/2024**

Deve ritenersi accertata la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 c.p. risultando inconfutabilmente che egli aveva la disponibilità del bene di provenienza delittuosa e l'aveva successivamente consegnato per la vendita - esibendo, come richiesto, il proprio documento di identità - ad un mercatino dell'usato, mentre nulla l'imputato ha anche solo allegato a sostegno di modalità di acquisto e circostanze idonee a dimostrare la sua buona fede. E' infatti privo di rilevanza l'assunto a fondamento del motivo di appello secondo cui la buona fede dell'imputato sarebbe da rinvenire nella scelta di portare l'oggetto al negozio dell'usato per la vendita, in quanto il compimento delle formalità identificative non elide la valenza sintomatica dell'assoluta mancanza di giustificazioni in ordine alle modalità di acquisto da parte dell'imputato, tenuto conto, tra l'altro, della vicinanza temporale tra la scoperta del furto e la prova della acquisita disponibilità del bene.

## **REATI TRIBUTARI**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 759/2024 - Ud. 22/10/2024 - deposito 07/01/2024**

Solo la prova dell'intervenuto pagamento in favore dell'imputato di fatture a lui intestate rintracciate dalla Guardia di Finanza nelle banche dati può provare il dolo del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.L.vo n. 74/2000, poiché il dolo specifico previsto dalla fattispecie richiede la consapevolezza che i ricavi ottenuti comportino il superamento della soglia di rilevanza penale del fatto in ordine alla imposta evasa di cui si omette la dichiarazione (fattispecie in tema di omessa dichiarazione IVA).

## FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 781/2024 - Ud. 29/10/2024 - deposito 05/12/2024**

Va confermata la condanna dell'imputato, che nei tre mesi in cui aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società, poi dichiarata fallita, aveva eseguito pagamenti preferenziali in virtù di fatture recanti descrizioni generiche in una situazione economica della società che, come emerso dall'analisi del liquidatore, appariva già caratterizzata da perdite di esercizio e da un patrimonio netto negativo. L'assunto di buona fede avanzato dall'imputato risulta sotto ogni versante destituito di supporto probatorio; la obiettività dei pagamenti, le loro caratteristiche, la conoscenza della situazione della impresa anche in considerazione del rapporto con il socio, che era al contempo legale rappresentante della società destinataria dei pagamenti, forniscono prova convergente della componente soggettiva del reato in capo all'amministratore, in nulla invalidata dalle ragioni esposte con l'impugnazione.

## CODICE ANTIMAFIA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 816/2024 - Ud. 08/11/2024 - deposito 14/01/2025**

Il provvedimento questorile con il quale si dispone l'allontanamento dell'imputata - persona senza lavoro e senza fissa dimora appartenente alla etnia rom - dal Comune di Terni ed il divieto di farvi ritorno per la durata di tre anni, mancando il correlato ordine di rimpatrio nel Comune di residenza è illegittimo per carenza di un suo presupposto indefettibile da cui deriva il dovere del giudice penale di disapplicazione anche d'ufficio dell'atto, cui ulteriormente consegue l'accertamento dell'insussistenza del reato di cui all'art. 76 comma 3 d.lgs. 159/2011 per carenza dell'elemento oggettivo.

---

---

## GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

### REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

#### **Tribunale di Perugia, sentenza n. 1577/2024 - Ud. 03/07/2024 - deposito 30/12/2024**

Integrano i reati di cui agli artt. 416, 326, 479 e 476 c.p. le condotte degli imputati che costituiscono una associazione per delinquere finalizzata alla manipolazione sistematica di un numero indeterminato di procedure concorsuali per favorire alcuni candidati- segnalati da referenti politici- indicando a questi prima dello svolgimento delle prove concorsuali gli argomenti di prova e falsificando successivamente gli atti pubblici della procedura competitiva in violazione delle norme costituzionali di buon andamento e imparzialità della P.a. Nel caso di specie, il Tribunale riteneva raggiunta la prova circa l'esistenza dei reati di associazione per delinquere, di rivelazione del segreto d'ufficio e di falso ideologico e materiale nei confronti degli imputati i quali, in qualità di direttore generale e di direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera umbra, assieme ad alcuni membri delle commissioni esaminatrici di concorso e ad altri dipendenti amministrativi e dirigenziali della suddetta azienda, ai fini di addivenire ai desiderata espressi dai referenti politici di spicco della regione e su istigazione degli stessi (alcuni dei quali facenti parte anche essi del sodalizio criminoso), avevano gestito illecitamente un numero significativo di procedure concorsuali nel sistema sanitario umbro in vista della predeterminazione del risultato finale, rivelando anticipatamente le tracce d'esame ai candidati segnalati e consentendo a questi ultimi di avere una preparazione superiore agli altri e quindi un margine di successo più elevato. A tal fine i componenti del sodalizio, in concorso con i membri delle commissioni esaminatrici, provvedevano ad alterare i verbali di concorso, sottoscrivendoli successivamente alla loro redazione e alterando i relativi punteggi dei candidati segnalati -sviluppo questo logicamente prevedibile una volta accolte le segnalazioni- determinando così un vantaggio patrimoniale in capo ai candidati prescelti i quali, quand'anche non vincitori, venivano favorevolmente collocati in graduatoria in vista di un successivo scorrimento. I Giudici di primo grado ritenevano pertanto dimostrate le condotte delittuose grazie all'attività di captazione telefonica ed ambientale nonché alle prove dichiarative le quali davano atto di una stabile collaborazione tra gli imputati che in maniera indisturbata e ininterrotta manipolavano un numero indeterminato di procedure concorsuali all'interno della azienda ospedaliera al fine di favorire i candidati segnalati da referenti politici così da poter vedere confermata in futuro la propria posizione dirigenziale. Il Tribunale, riteneva altresì dimostrata l'esistenza dell'associazione per delinquere non soltanto dalla consapevole partecipazione dei membri alla associazione nelle sue fasi fisiologiche, ma soprattutto dalla collaborazione degli stessi durante la sua fase patologica. Questi ultimi, invero, una volta avuto il sospetto di una attività di indagine in corso nei loro confronti si erano rivolti ad altri soggetti, alcuni dei quali facenti parte delle istituzioni statali, al fine di chiedere informazioni relativamente alle indagini in corso per poi disporre la bonifica dei propri uffici allo scopo dell'eventuale rimozione di microspie al loro interno. Pertanto, doveva ritenersi pienamente provata la partecipazione degli imputati al sodalizio criminoso volto alla commissione dei reati fine di rivelazione del segreto d'ufficio e di falso ideologico e materiale, realizzati allo scopo di ottenere notizie riservate e coperte da segreto e rivelarle ai concorrenti al fine di avvantaggiarli nelle procedure concorsuali.

---

---

## DELITTI CONTRO LA PERSONA

### Tribunale di Perugia, sentenza n. 1655/2024 - Ud. 10/07/2024 - deposito 07/01/2025

In ordine alla fattispecie di reato di cui all'art. 615 *ter* c.p. - stante l'ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte a Sezioni Unite - la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee (e comunque diverse) rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita - realizzando così un'ipotesi di sviamento di potere - è idonea ad integrare il delitto in esame. In merito alla valutazione del compendio probatorio, ferma restando l'assoluta inutilizzabilità, finanche ai fini delle contestazioni, del contenuto dei dialoghi captati - nel caso di specie trattasi del contenuto di interlocuzioni oggetto di attività captativa a cui hanno fatto riferimento i testi escussi - non può ritenersi che la sanzione precluda la possibilità che il teste deponga sul contenuto dei dati storici o esperienziali, attingendo al proprio patrimonio mnemonico. Pertanto, ove le domande formulate dalle parti vertano su temi e dinamiche oggetto di esperienza diretta del teste, lo stesso è chiamato a deporre su quanto da lui direttamente appreso/conosciuto, quale dato storico oggetto di percezione diretta. Più nel dettaglio, come statuito dalla Suprema Corte, il bene giuridico tutelato dall'art. 615 *ter* c.p. risulta essere il domicilio informatico sotto il profilo dello "*ius excludendi alios*", anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati. Difatti, la formale abilitazione del soggetto a rilevanza pubblica ed il formale rispetto da parte dello stesso delle prescrizioni imposte dal titolare del sistema, non sono in sé sufficienti ad escludere la penale rilevanza dell'accesso, allorché esso "si connoti, tuttavia, dall'abuso delle proprie funzioni da parte dell'agente, rappresenti cioè uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che ne devono indirizzare l'azione nell'assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati". Titolare del bene giuridico, non è, dunque, colui che detiene l'autorizzazione ad accedere alla banca dati, né, nel caso in esame, il magistrato titolare del procedimento - i cui atti risultano inseriti nella banca dati medesima - bensì il gestore dello spazio informatico, che impone delle prescrizioni dettanti condizioni e limiti per delimitarne l'accesso. Nel caso di specie, l'imputato, al fine di verificare gli atti di un processo di cui era titolare un collega, effettuava accesso diretto e mediato a sistemi informatici a rilevanza pubblica stampando sentenza e verbali, con l'unico fine di precostituirsi una sorta di *dossier*, anziché segnalare i fatti al Capo dell'Ufficio o denunciare.

Al contrario, per quanto concerne il delitto di cui all'art. 326, comma 1, c.p. l'imputato, in concorso con un altro imputato, veniva assolto per non aver commesso il fatto, in quanto l'istruttoria dibattimentale non consentiva di derimere il nodo gordiano circa l'individuazione dell'effettivo promotore dell'iniziativa di divulgazione dei dati presidiati da segreto investigativo alle testate giornalistiche. Autore diretto che, stando alle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dai due referenti delle testate giornalistiche, non risulterebbe identificabile in alcuno degli imputati. Inoltre, il carattere sussidiario e residuale del delitto di abuso d'ufficio e la conclamata assenza, nel caso di specie, di elementi probatori in ordine al delitto di cui all'art. 326 c.p. determinava la sostanziale coincidenza fattuale tra il delitto di cui all'art. 615 *ter* c.p. e il delitto di cui all'art. 323 c.p., con conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

---

---

**RIESAME****Tribunale di Perugia, Settore Riesame, ordinanza n. 161/2024 - Ud. 17/12/2024 - deposito 27/01/2025**

Allorchè i magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo vengano applicati temporaneamente alle direzioni distrettuali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 d.lgs. 159/2011, l'applicazione determina l'incardinazione - sia pure temporanea - del magistrato presso l'ufficio di destinazione. In tal caso, e limitatamente alla durata dell'applicazione, vige la speciale competenza derogatoria dettata dall'art. 11-bis c.p.p.. Ne segue che, nel caso di specie, mancando una fattispecie di applicazione, la competenza (funzionale) a conoscere il procedimento che vede (co)indagato un sostituto DNA è dell'A.G. di Roma. Ciò, tuttavia, non comporta la mera improcedibilità dell'appello del PM asseritamente derivante dalla genetica assenza di una misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Perugia. Infatti, anche in caso di rigetto, da parte del GIP, di richiesta di misura cautelare del PM, il Tribunale del riesame investito dell'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica, pur dichiarando l'incompetenza per una qualsiasi causa, può, ai sensi dell'art. 291 comma 2 c.p.p., quando ne ricorrano le condizioni e sussista l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, disporre la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza, applicandosi in tal caso le disposizioni dell'art. 27 c.p.p.. Nel caso di specie, però, non è ravvisabile l'urgenza di provvedere di cui al disposto dell'art. 291, comma 2 c.p.p.: invero, uno degli imputati dei delitti p. e p. dagli artt. 615-ter c.p., 326 c.p., 479 c.p., 323 c.p. e 38, comma 3-bis d.lgs. 231/2007 risulta essere da tempo in pensione, mentre l'altro non è più in servizio attivo in quanto da tempo in congedo per malattia, e per entrambi i soggetti gli addebiti geneticamente ascritti concernono condotte significativamente risalenti nel tempo e si riscontra l'assenza di condotte anche astrattamente inquinanti successive a quelle stigmatizzate nella richiesta cautelare, ciò sostanziando un significativo, prolungato, "tempo silente".

---

---

## FOCUS: REATI FALLIMENTARI – SECONDA PARTE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati fallimentari. In particolare, con riguardo al soggetto imprenditore obbligato alla tenuta delle scritture contabili, alla omissione da parte dell’imprenditore della tenuta delle scritture contabili; alla condotta dell’imputata che in qualità di amministratrice distrae i pagamenti derivanti dalla attività svolta; all’imputato che realizza sistematiche e preordinate vendite sottocosto realizzando un depauperamento del patrimonio sociale; alla qualifica soggettiva del soggetto attivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale; all’obbligo di tenuta delle scritture contabili da parte del soggetto che assume la carica di amministratore unico della società fallita; alla pluralità di operazioni societarie volte a distrarre i beni sociali che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Con riguardo **alla qualifica giuridica relativa al soggetto imprenditore obbligato alla tenuta delle scritture contabili** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 253/2024 - Ud. 26/03/2024 - deposito 01/07/2024](#) in cui la Corte d’Appello ha affermato che l’imprenditore con regime fiscale semplificato deve tenere le scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 c.c., tra cui il libro giornale e il libro degli inventari, essendo esonerato da tale obbligo soltanto il piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c.;

Con riferimento alla **omissione da parte dell’imprenditore della tenuta delle scritture contabili** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 275/2024 - Ud. 09/04/2024 - deposito 29/06/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno rilevato che in ordine al delitto di bancarotta semplice l’omissione, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, della tenuta delle scritture contabili è idonea a provare la responsabilità dell’imputato, dovendo lo stesso, in qualità di amministratore unico della società, provvedere alla regolare tenuta della documentazione contabile ed essendo irrilevante che, nel caso concreto, l’imputato si occupasse personalmente solo dell’attività produttiva;

In merito alla **condotta dell’imputata che in qualità di amministratrice distrae i pagamenti derivanti dalla attività svolta** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 208/2024 - Ud. 11/03/2024 - deposito 29/06/2024](#) secondo cui risponde del delitto di bancarotta fraudolenta l’imputata che nella qualità di amministratrice di una società distrae i pagamenti derivanti dall’attività di affittacamere esercitata dalla società stessa facendoli accreditare sul conto corrente bancario intestato al proprio figlio, indicato nelle procedure contabili come beneficiario, al fine di darne una destinazione avulsa da quella societaria;

Con riguardo alla **condotta dell’imputato che fino alla dichiarazione di fallimento realizza sistematiche e preordinate vendite sottocosto realizzando un depauperamento del patrimonio sociale** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 255/2024 - Ud. 26/03/2024 - deposito 24/06/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta dell’imputato che quale amministratore di una società fino alla dichiarazione di fallimento distrae dalle casse sociali somme di denaro derivanti dal ricavato di vendite sottocosto quando ormai l’attività sia cessata; non essendo altresì in grado di dimostrare la destinazione di merci risultanti dai libri contabili né delle somme

ricavate dalle vendite sottocosto, del saldo attivo del conto corrente nonché della giacenza di cassa risultante dalle scritture contabili;

In relazione alla **qualifica soggettiva del soggetto attivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 590/2024 - Ud. 25/06/2024 - deposito 12/08/2024](#) secondo cui risponde del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta distrattiva l'imputato che era stato amministratore unico della società dichiarata fallita e, successivamente, fino alla dichiarazione di fallimento, amministratore di fatto della stessa;

Quanto all'**obbligo in capo all'amministratore di aggiornamento delle scritture contabili** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 488/2024 - Ud. 04/06/2024 - deposito 26/08/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno statuito che il soggetto che assume la carica di amministratore della società è formalmente tenuto ad aggiornare le scritture contabili, a nulla rilevando che la società fosse di fatto inattiva da data antecedente l'assunzione della carica sociale;

In merito all'**obbligo di tenuta e dell'aggiornamento delle scritture contabili da parte del soggetto che assume la carica di amministratore unico della società fallita** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 481/2024 - Ud. 04/06/2024 - deposito 26/08/2024](#) in cui la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato che quale titolare unico di una società che svolgeva attività edile aveva consapevolmente omesso di tenere regolarmente la contabilità a seguito della crisi della attività allo scopo di rendere maggiormente difficile la ricostruzione del movimento degli affari patrimoniali;

Con riferimento all'**obbligo di tenuta delle scritture contabili da parte del soggetto che assume la carica di amministratore unico della società fallita** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 481/2024 - Ud. 04/06/2024 - deposito 26/08/2024](#) in cui la Corte di Appello condannava l'imputato che in qualità di amministratore unico di una società allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e per procurarsi un ingiusto profitto riconosceva passività inesistenti costituite da fatture apparentemente emesse dalla società ma da quest'ultima disconosciute e sottraeva e distruggeva i libri e le scritture contabili così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale;

In merito alla **pluralità di operazioni societarie volte al fine di distrarre i beni sociali** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 368/2024 - Ud. 07/05/2024 - deposito 29/07/2024](#) secondo cui integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale le coordinate operazioni societarie volte a distrarre i beni della società di cui gli imputati rivestivano la qualità di socio unico e di amministratore unico sottraendoli così alla garanzia dei creditori sociali.